



COMUNE DI MATERA
SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
UFFICIO TRIBUTI

Tel. 0835/241.305 – fax 0835/241.490
pec: comune.matera@cert.ruparbasilicata.it

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE P.O.

Visto l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*

I N F O R M A

la cittadinanza che il saldo per l'anno 2020 dell'Imposta Municipale propria (IMU) deve essere versato entro il:

16 DICEMBRE 2020

Fermo restando quanto già indicato nel precedente avviso di maggio 2020, si riportano le novità legislative apportate sulla materia dopo i recenti DPCM emanati per fronteggiare l'emergenza COVID-19 :

Il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 (Rilancio) “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (G.U. Serie Generale n. 128 del 19/05/2020 – Suppl. Ordinario n. 21), entrato in vigore il 19/05/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77 (G.U. Serie Generale n. 180 del 18/07/2020 – Suppl. Ordinario n. 25), all'art. 177 (*Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico*), al comma 1, ha disposto: < 1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, **non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU)** di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti

di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.>.

IL DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 (Agosto) “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” (G.U. Serie Generale n. 203 del 14/08/2020 – Suppl. Ordinario n. 30), entrato in vigore il 15/08/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020 n. 126 (G.U. Serie Generale n. 253 del 13/10/2020 - Suppl. Ordinario n. 37), all'art. 78 (*Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo*), al comma 1, ha disposto:

< 1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, **non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU)** di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.>.

IL DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137 (Ristori) “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (G.U. Serie Generale n. 269 del 28/10/2020), entrato in vigore il 29/10/2020, in corso di conversione, all'art. 9 (*Cancellazione della seconda rata IMU*), al comma 1, ha disposto:

< 1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, **non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU)** di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.>. Considerata la complessità e l'elevato numero delle attività e dei soggetti interessati, si invita, in questa sede, a consultare separatamente l'elenco integrale dei codici ATECO del citato allegato 1.

IL DECRETO-LEGGE 30 novembre 2020, n. 157 (Ristori-quater) “Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (G.U. Serie Generale n. 297 del 30/11/2020), entrato in vigore il 30/11/2020, in corso di conversione, all'art. 8 (*Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU*), al comma 1, ha disposto:

< 1. Le disposizioni di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 78, comma 1, lettere b), d) ed e), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, si applicano ai soggetti passivi dell'imposta municipale propria, come individuati dal comma 743 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni.>.

Con riferimento alle fattispecie di esonero IMU 2020 (acconto e/o saldo), conseguenti all'emergenza COVID-19 e previste dai Decreti Legge sopra citati, si ritiene che le stesse debbano essere oggetto di apposita dichiarazione IMU, non essendo altrimenti individuabili, da parte dell'ufficio, nella banca dati catastale.

Per il versamento del saldo IMU 2020 devono essere utilizzate le aliquote e le detrazioni IMU approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n.46 dell'11/09/2020, come da tabella esemplificativa seguente:

Fattispecie	Aliquota IMU 2020
Abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.	0,60 % con detrazione di € 200,00
Altri fabbricati	1,14 %
Fabbricati ad uso produttivo categoria D	1,14% di cui quota Stato 0,76%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,25%

SONO FATTE SALVE LE EVENTUALI ULTERIORI DISPOSIZIONI NORMATIVE ED I CHIARIMENTI MINISTERIALI ADOTTATI O DIFFUSI DOPO LA PREDISPOSIZIONE DELLA PRESENTE INFORMATIVA CHE, IN OGNI CASO, NON HA VALORE NORMATIVO. PERTANTO, IN CASO DI EVENTUALI ERRORI, DIFFORMITÀ OD OMISSIONI DELLA STESSA, TROVANO APPLICAZIONE LE NORME, LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI, VIGENTI.

Dalla residenza municipale, dicembre 2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE P.O.
f.to *Dott. Michele DE BONIS*